

# **CONDIZIONI DI CONTRATTO**

## **1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO**

Ai sensi dell'art.2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 di attuazione della direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

## **2) FONTI LEGISLATIVE**

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal sopra citato Decreto Legislativo 111/95.

## **3) PRENOTAZIONI**

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se dal caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui I Viaggi Straordinari invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

## **4) PAGAMENTI**

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e le spese di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza.

## **5) PREZZO**

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti,
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

## **6) RECESSO DEL CONSUMATORE**

Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente al 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto oggettivamente configurabile come fondamentale ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta da I Viaggi Straordinari dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non accettata dal cliente.

Nei casi di cui sopra, il cliente ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione ( di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da I Viaggi Straordinari si intende accettata.

Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitate - indipendente-mente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.4/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, le penali qui di seguito indicate:

**10% della quota, dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;**

**30% della quota da 30 a 18 giorni lavorativi prima della partenza**

**50% della quota da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza**

**75% della quota da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza**

**100% della quota dopo tale termine**

Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale penalità, è sempre da escludere il giorno della partenza. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso spetterà chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali di espatrio.

## **7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA**

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, I Viaggi Straordinari comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art.6). Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del cliente del pacchetto turistico alternativamente offerto (ai sensi del precedente art.6), I Viaggi Straordinari che annulla (ex art.1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al cliente il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato da I Viaggi Straordinari, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il cliente sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

## **8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA**

I Viaggi Straordinari, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta da I Viaggi Straordinari venga rifiutata dal cliente per seri e giustificati motivi, I Viaggi Straordinari forniranno, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

## **9) SOSTITUZIONI**

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) I Viaggi Straordinari ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.10 dl/ 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi a I Viaggi Straordinari tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). I Viaggi straordinari non saranno pertanto responsabili dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da I Viaggi Straordinari alle parti interessate prima della partenza.

## **10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI**

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite da I Viaggi Straordinari, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che I Viaggi Straordinari dovessero subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire a I Viaggi straordinari tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso I Viaggi Straordinari del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente comunicherà altresì per iscritto a I Viaggi Straordinari, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

## **11) CLASSIFICA ALBERGHIERA**

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri delle UE cui il servizio si riferisce, I Viaggi Straordinari si riservano la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del cliente.

## **12) REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA;**

I Viaggi Straordinari rispondono dei danni arrecati al cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

## **13) LIMITI DEL RISARCIMENTO**

Il risarcimento dovuto da I Viaggi Straordinari per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità di risarcimento previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità di I Viaggi Straordinari. In ogni caso il limite di risarcimento non può superare l'importo di "2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n.2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art.1783 Cod. Civ.

## **14) OBBLIGO DI ASSISTENZA**

I Viaggi straordinari sono tenuti a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. I Viaggi Straordinari ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

## **15) RECLAMI E DENUNCIE**

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal cliente senza ritardo affinché I Viaggi Straordinari, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il cliente può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, a I Viaggi Straordinari o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

## **16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO**

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici di I Viaggi Straordinari o del venditore speciali polizze assicurative.

## **17) FONDO DI GARANZIA**

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art.21 D. lgs.111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o di I Viaggi Straordinari, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento di I Viaggi Straordinari. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art.21 n.5 D. lgs.111/95).

### **18) ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI**

a) Disposizioni normative: I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt.da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

b) Condizioni di contratto: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3 1° comma; art.4; art.6; art.7; art.8; art.9 1° comma; art.10; art.14; art.16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.) "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge 3 agosto 1998 n.269- La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero". Cambio applicato: 1 USD = 1,06 Euro Riportiamo un estratto delle

coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Ami Assistance agenzia generale della Filo Diretto assicurazioni spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza e' depositata presso I Viaggi Straordinari e le condizioni di assicurazione sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio.

Sicuri in viaggio Sempre Ovunque Subito

### **ANNULLAMENTO VIAGGIO**

Validità, decorrenza e durata della garanzia La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato come da tabella sotto riportata) e termina il giorno della partenza al momento del check-in.

#### **Esclusioni :**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:  
Eventi popolari - sommosse, movimenti popolari; - coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio; - terrorismo, guerra, insurrezioni.

Eventi causati dall'Assicurato

- dolo, atti volontari e premeditati dell'Assicurato; - abuso di alcolici e psicofarmaci; - uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici. - suicidio o tentativo di suicidio.

Segreto professionale

Relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti di Filo diretto Assicurazioni.

La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l'Assicurato i suoi familiari come indicato al paragrafo successivo ed un Compagno di viaggio del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da: - decesso per malattia o infortunio o da malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da comportare per l'Assicurato l'impossibilità ad intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate infortunate. Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti ma non conosciute al momento della prenotazione nonché le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purchè insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia. - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità. - guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - Convocazione della Pubblica Autorità per l'Assicurato; - furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento. - Impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale "Compagno di viaggio". Massimale Scoperto e obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro La Società si avvale di una rete di propri medici fiduciari in grado di intervenire immediatamente in tutta Italia 24 ORE SU 24. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni di annullare il viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, entro le ore 24 del giorno successivo il giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), deve contattare la Centrale Operativa al numero verde attivo 24 ore su 24 800335747 oppure 039 6899965 che provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l'apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell'apposito Modello ISO MD0925. In virtù di tale certificazione la Società indennizza l'Assicurato del corrispettivo di recesso (penale) entro il limite di Euro 7.746,85, (escludendo da tale computo la quota associativa, la quota d'iscrizione, i visti e le tasse varie) come segue: Nessuno Scoperto quando il corrispettivo di recesso é inferiore o pari al 50%. Scoperto 5% quando il corrispettivo di recesso é pari al 75% Scoperto 10% quando il corrispettivo di recesso é pari al 100% Lo scoperto di cui sopra non sarà applicato in caso di Decesso o ricovero ospedaliero.

La Società, a fronte della sopra citata richiesta da parte dell'Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario. In questo caso l'apertura del sinistro e l'emissione dell'apposito modello ISO MD0925 verrà effettuato direttamente dal medico della Centrale Operativa e l'Assicurato usufruirà degli scoperti sopraindicati.

Qualora l'Assicurato non consenta alla Società, di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di

certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento, verranno applicati i seguenti scoperti tranne nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero:

10% col minimo di € 50,00 in caso di corrispettivo di recesso sino al 50%

20% col minimo di Lit. 100.000 in caso di corrispettivo di recesso pari al 75%

30% col minimo di Lit. 100.000 in caso di corrispettivo di recesso pari al 100%

Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio oppure per quelli conseguenti a malattia o infortunio con ricovero ospedaliero o decesso, l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo il giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde attivo 24 ore su 24 800335747 oppure 039-6899965. Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell'Assicurato lo scoperto è pari al 10% L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari nonchè produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell'Assicurato dei documenti necessari alla Società per la corretta valutazione della richiesta di rimborso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Resta inteso che il calcolo dell'indennizzo è pari al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestato l'evento; l'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento del viaggio, resterà a carico dell'Assicurato. Non saranno ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento ( Art.1898-1913-1915 Codice Civile).

### **IMPEGNO DELLA SOCIETA'**

La Società, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili alla Società la liquidazione del sinistro avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.

### **RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA**

La Società rimborserà all'Assicurato il 75% del costo totale del viaggio, qualora l'assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di andata di almeno 8 ore complete.

### **SPESE MEDICHE**

Nel limite dei massimali per Assicurato di Euro 600 in Italia e Euro 3.500 all'estero verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi in Italia o all'Estero durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali pre-scritti da un medico.

### **ASSISTENZA ALLA PERSONA**

Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza - Segnalazione di un medico all'estero - Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione - Assistenza ai minori - Rientro del viaggiatore convalescente - Prolungamento del soggiorno - Invio urgente di medicinali all'estero - Interprete a disposizione all'estero - Anticipo spese di prima necessità - Rientro anticipato senza limiti di spesa - Spese telefoniche/telegrafiche - Trasmissione messaggi urgenti - Anticipo cauzione penale all'estero - Spese di soccorso ricerca e di recupero.

### **BAGAGLIO**

La Società garantisce il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonchè smarrimento ed avarie da parte del vettore entro il massimale a persona fino a Euro 300 in Italia e Euro 500 all'Estero.